



Contratto di assicurazione per Natanti

Responsabilità Civile

Fascicolo Informativo Edizione 12/2017

Il presente Fascicolo viene consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto e contiene:

	Nota Informativa comprensiva di glossario dei termini assicurativi	
	• Informazioni sull'Impresa di assicurazione	1
	• Informazioni sul Contratto	1
	• Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	4
	• Glossario dei termini assicurativi	7
	Condizioni di assicurazione	
	• Condizioni Generali di Assicurazione	1
	• Garanzia Responsabilità Civile	4
	• Il Sinistro - Obblighi e modalità di denuncia	5
	• Informativa in materia di protezione dei dati personali	6

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

Nota informativa e glossario dei termini assicurativi

Ultimo aggiornamento del 16/12/2017

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS. Il suo contenuto non è comunque soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione contenute nel presente Fascicolo prima di sottoscrivere la polizza. Le modifiche non derivanti da innovazioni normative apportate, successivamente alla data di stipula della polizza, alla presente nota informativa saranno disponibili sul sito www.genialloyd.it, tramite il quale, o tramite il Contact Centre è possibile calcolare un preventivo gratuito e personalizzato per tutte le tipologie di veicoli e di natanti soggetti all'obbligo assicurativo. Il preventivo è redatto considerando la forma tariffaria del prodotto e tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa (che sono riportati sul preventivo stesso). Genialloyd per i Natanti propone la forma tariffaria "Tariffa fissa".

Informazioni sull'Impresa di assicurazione

1. INFORMAZIONI GENERALI

Genialloyd SpA è iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007 e ha sede legale in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, Italia, tel. 0228351, www.genialloyd.it, email genialloyd@pec.genialloyd.it. Genialloyd SpA è una società appartenente al gruppo Assicurativo Allianz, iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018. È soggetta alla direzione e al coordinamento di Allianz SpA ed è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP (ora IVASS) del 28 marzo 1996 n° 210. Genialloyd SpA ha sede in Milano ed opera prevalentemente attraverso procedure di collocamento a distanza dei propri prodotti assicurativi.

I sistemi informatici con cui i contratti di Genialloyd sono perfezionati e dove sono conservati i documenti precontrattuali e contrattuali si trovano a Milano e/o altrove, nella rete c.d. "cloud", ma l'azione di perfezionamento del contratto tramite registrazione nelle basi di dati aziendali con opportuna marca temporale viene svolta negli uffici della Compagnia situati in Milano. E' possibile richiedere assistenza attraverso apposito form nella sezione "Contattare Genialloyd" presente sul sito www.genialloyd.it.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Le informazioni patrimoniali sull'Impresa sono reperibili all'interno della Relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria, disponibile sul sito internet: www.genialloyd.it.

Informazioni sul Contratto

3. MODALITÀ DI STIPULA

Il Contraente deve controllare la correttezza dei dati indicati nel preventivo, in base ai quali è stato calcolato il premio. Eventuali errori di inserimento dati rilevati nel controllo del preventivo devono essere comunicati alla compagnia **prima di pagare il premio** e possono comportare un ricalcolo dello stesso. Ai sensi dell'art. 132 del Codice delle Assicurazioni Private, anche in funzione delle complesse attività di verifica antifrode cui le Compagnie di assicurazioni sono oggi tenute, per legge, in Italia, Genialloyd verificherà la coerenza dei dati indicati in preventivo con le risultanze delle banche dati istituzionali. Ove emergano divergenze Genialloyd indicherà al contraente, già nel preventivo, la documentazione necessaria per effettuare gli ulteriori controlli e proseguire nel processo di emissione della polizza. Il contraente dovrà inviare alla compagnia la documentazione richiesta via fax/email/posta, in modo completo ed in formato leggibile. La segnalazione di eventuali errori o il riscontro di dati diversi da quelli indicati nel preventivo possono comportare la formulazione di un nuovo preventivo o il ricalcolo del premio. Nel caso in cui sia richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva il pagamento del premio indicato in preventivo **non potrà essere effettuato** fino a quando il controllo non sia andato a buon fine e il contraente non avrà ricevuto la conferma del preventivo.

Genialloyd, emetterà la polizza solo dopo aver ricevuto il pagamento del premio, sempre che lo stesso sia stato confermato (nel caso in cui sia stato richiesto l'invio di documentazione aggiuntiva). Onde consentire alla Compagnia di emettere la polizza nel rispetto del termine di decorrenza richiesto nel preventivo il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione ulteriore eventualmente richiesta dalla compagnia, e la prova del pagamento, con **congruo anticipo**, comunque **non inferiore a 3 giorni lavorativi** (antecedenti la data di decorrenza richiesta), tenuto conto delle festività nazionali e di quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei dipendenti delle Imprese di Assicurazione. In ogni caso la Compagnia rilascerà la documentazione di polizza (e l'eventuale documentazione provvisoria) soltanto all'esito delle positive verifiche di cui sopra e previo pagamento del premio confermato, trasmettendo la documentazione medesima all'indirizzo indicato e secondo le modalità prescelte dal Contraente. Pertanto, se il Contraente non dovesse rispettare il termine stabilito per l'invio della documentazione richiesta, la Compagnia non potrà garantire l'emissione della polizza e il rilascio della documentazione di polizza entro il termine di decorrenza richiesto dal cliente in sede di preventivazione. **In mancanza di detta documentazione di polizza, il Contraente non potrà circolare, secondo le norme in vigore in Italia.** La Compagnia, al ricorrere di particolari ed eccezionali esigenze di verifica, si riserva di dar corso - prima dell'emissione della polizza e prima di confermare il preventivo - la facoltà di disporre accertamenti diretti sul veicolo, da effettuarsi a proprie spese presso la rete dei propri fiduciari nella provincia di residenza del proprietario.

Mancata emissione della polizza e ricalcolo del premio

La polizza non viene emessa se:

- i dati forniti dal cliente sono risultati errati;
- il Contraente non ha inviato tutti i documenti richiesti entro i termini pattuiti;
- all'esito delle verifiche documentali effettuate dalla Compagnia, la documentazione inoltrata è risultata carente, contraddittoria, non coerente con i dati indicati in preventivo;
- il cliente non ha provveduto al pagamento del premio.

In tal caso, la Compagnia potrà provvedere, e provvederà se richiesto, all'emissione di un nuovo preventivo, calcolato sulla base dei dati corretti e verificati. Il premio sarà in ogni caso pagabile soltanto all'esito delle verifiche e, in caso di controllo documentale, dopo la conferma del preventivo da parte di Genialloyd. Eventuali pagamenti indebiti saranno restituiti secondo le modalità che saranno tempestivamente segnalate al contraente.

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la quietanza di pagamento o la polizza. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

5. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE

• Garanzia di Responsabilità Civile (danni alla persona causati a terzi dal natante assicurato) con la forma la forma tariffaria "tariffa fissa" senza alcuna franchigia.

La garanzia prevede limitazioni ed esclusioni di copertura che possono dar luogo a rivalse, alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per i dettagli:

2.2 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia di Responsabilità Civile.

La garanzia è prestata nei limiti dei massimali indicati nel preventivo (e replicati nella polizza).

Per chiarire:

AVVERTENZA

Massimale assicurato - Il massimale di garanzia rappresenta il limite massimo di risarcimento per i danni cagionati a terzi.

Danno	Massimale/capitale assicurato	Indennizzo
5.000 €	10.000 €	5.000 €
15.000 €	10.000 €	10.000 €

Rivalse - la rivalsa, per la garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria, è un'azione legale che la Compagnia di assicurazione pone in atto nei confronti dell'Assicurato per recuperare tutto o parte dell'importo pagato a terzi *per sinistri non coperti dalla garanzia o comunque pagati nonostante la presenza di limitazioni di copertura*, data l'impossibilità stabilita per Legge di negare il risarcimento una volta accertata la responsabilità del proprio Assicurato. Genialloyd fa valere il proprio diritto di rivalsa in tutti i casi di dichiarazioni inesatte e/o reticenti, nei casi previsti dalle esclusioni della garanzia di Responsabilità Civile, nel caso in cui il Contraente non abbia distrutto, quando richiesto dalle circostanze previste dal contratto, i documenti assicurativi. Per dettagli si rinvia ai seguenti paragrafi delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.2 dichiarazioni inesatte o reticenze – aggravamento del rischio;
- 1.7 vendita o perdita di possesso del natante assicurato;
- 2.2 cause di esclusione e rivalsa della garanzia di Responsabilità Civile.

6. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, in fase di stipula del contratto, deve rendere le dichiarazioni richieste in maniera assolutamente esatta. Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o alla copertura o comunque dar luogo agli effetti di cui agli artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile. A titolo di esempio, tali dichiarazioni potrebbero riguardare il luogo di residenza del proprietario/assicurato (comune, provincia). Per maggior dettaglio, si rinvia al paragrafo 1.2 "Dichiarazioni inesatte e reticenze – variazione del rischio" della sezione Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Compagnia ogni variazione dei dati di cui sopra eventualmente intervenuta in corso di contratto. In caso di mancata comunicazione di variazioni che comportano un aggravamento del rischio le prestazioni dovute dall'assicuratore in caso di sinistro potranno essere ridotte o negate, in conformità a quanto stabilito all'art.1898 Cod.Civ. Si rinvia a quanto stabilito dall'art. 1.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. PREMIO DI POLIZZA

Il premio di polizza è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dall'Assicurato. Al momento del pagamento il premio di polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla Legge vigente.

Il premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può essere pagato solo mediante bonifico bancario. Il premio non comprende provvigioni, poiché Genialloyd per il canale diretto non si avvale di alcun intermediario. In caso di sostituzione della polizza, è previsto il pagamento di 25 € comprensivi d'imposte e contributo al SSN, per le spese di lavorazione. Il rimborso del premio è previsto esclusivamente in caso di ripensamento dell'Assicurato oppure per la perdita di possesso del veicolo a seguito di furto, vendita, demolizione, definitiva cancellazione/espatriazione all'estero. Il rimborso è riconosciuto per il periodo residuo, al netto delle imposte, del contributo al SSN e dell'importo di 25 € a titolo di spese per il solo caso di ripensamento. Per i dettagli si rinvia ai seguenti paragrafi delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.3 diritti di sostituzione;
- 1.4 diritto di ripensamento;
- 1.7.3 risoluzione contratto con restituzione del premio pagato e non goduto.

8. INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E CONTRATTUALI

Il Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, può scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale, il contratto stesso e le comunicazioni successive alla stipula del contratto tramite supporto cartaceo o email; potrà inoltre modificare in qualsiasi momento la scelta effettuata. In particolare, la scelta del canale di comunicazione digitale comporterà la spedizione della documentazione di polizza in formato elettronico, ivi compreso il certificato di assicurazione.

La revoca del consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico può comportare l'applicazione a carico del contraente degli oneri connessi alla stampa e alla trasmissione della documentazione in formato cartaceo, nonché la perdita di eventuali sconti eventualmente riconosciuti dalla Compagnia.

9. RECESSO

Il contratto in essere ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione. Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

10. TERMINE DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto, a eccezione del diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

12. REGIME FISCALE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il premio imponibile della garanzia RCA è soggetto all'imposta sulle assicurazioni pari al 12,5%, a cui si aggiunge un contributo al SSN pari al 10,5%.

Con l'entrata in vigore del "federalismo fiscale" (d. lgs. n. 68 del 6/5/11) le province possono modificare l'imposta sull'assicurazione RCA nella misura massima del 3,5%, in più o in meno rispetto all'aliquota attuale pari al 12,5%.

Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

13. COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve, entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza, comunicare l'evento a Genialloyd al numero 02.2805.2808. Ricevuta la comunicazione Genialloyd fornirà al Contraente/Assicurato l'assistenza necessaria per completare correttamente la richiesta di risarcimento/indennizzo del danno.

14. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA NAVIGAZIONE

La richiesta di risarcimento danni seguirà l'iter previsto dalla procedura di risarcimento ordinario (art. 148 del Cod.A.P.), dovrà essere quindi formulata alla Compagnia di Assicurazione del natante di controparte e al proprietario del natante stesso.

L'assicuratore formulerà l'offerta di risarcimento entro sessanta giorni per i danni al natante e alle cose ed entro novanta giorni per i danni alla persona, a condizione che la richiesta di risarcimento sia completa di tutti gli elementi richiesti dalla Legge.

Il termine di sessanta giorni previsto per i danni al natante e alle cose si riduce a trenta se il modulo di constatazione amichevole è stato sottoscritto da entrambe i conducenti dei natanti coinvolti nel sinistro.

Per dettagli:

3.5 Procedura di risarcimento art. 148 Cod.A.P..

15. INCIDENTI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un natante straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/4968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con natante straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del natante straniero. Qualora il natante estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP Spa, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.

16. FONDO VITTIME DELLA STRADA

Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito dal Legislatore al fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

- natanti non identificati, per danni alla persona e in caso di danni gravi alla persona anche per i danni alle cose con una franchigia di 500 €;

I danni alla persona e alle cose sono risarciti integralmente in caso d'incidenti causati da:

- natanti non assicurati;
 - natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - natanti in circolazione contro la volontà del proprietario;
 - natanti spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato UE, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
 - natanti esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- L'intervento del Fondo, nei suddetti casi, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare i danni, per individuarla rivolgersi a CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della strada 06.857961 o telefonare al Servizio Sinistri di Genialloyd 02.2805.2808.

17. RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

• **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

• **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

• **Conciliazione paritetica:** le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/financeservicesretail/finnet/indexen.htm".

17.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI GENIALPIU' E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

17.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Genialloyd è responsabile della veridicità e della completezza di dati e notizie contenuti nella presente Nota Informativa.



Leonardo Felician
Amministratore Delegato
Genialloyd SpA



Giampaolo Caprice
Responsabile Area Tecnica
Genialloyd SpA

Glossario dei termini assicurativi

Assicurato: per la garanzia di Responsabilità Civile verso terzi s'intende il proprietario e il guidatore del natante assicurato.

Cod.A.P: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n°209).

Contraente: persona (fisica o giuridica) che stipula il contratto di assicurazione.

Documenti di assicurazione: certificato di assicurazione, contrassegno, carta verde, polizza e Fascicolo Informativo.

Massimale (o capitale assicurato): somma sino a concorrenza della quale Genialloyd presta l'assicurazione.

Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente a Genialloyd, cioè prezzo dell'assicurazione.

Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

Rivalsa: azione esercitata da Genialloyd nei confronti dell'Assicurato in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate a terzi danneggiati.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società: Genialloyd Spa

Natante: il natante, l'imbarcazione, la nave da diporto o l'unità descritta in polizza;

Terzi: tutti i soggetti estranei al rapporto assicurativo e diversi da quelli esplicitamente esclusi dalle condizioni di polizza.

CONDIZIONI GENERALI E PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE PER I NATANTI

Ultimo aggiornamento del 16/12/2017

Condizioni generali di assicurazione

1.1 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO ED EFFETTO DELLE GARANZIE

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza/quietanza di pagamento. Le garanzie operano esclusivamente se presenti in polizza e sono in vigore dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio.

1.2 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE – VARIAZIONE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il premio di polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt.1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione della polizza, omettano o dimentichino di comunicare a Genialloyd eventuali modifiche dei suddetti dati. I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il proprietario/locatario del natante, i dati del natante stesso e gli eventuali precedenti assicurativi.

1.3 DIRITTI DI SOSTITUZIONE

Per ogni variazione che comporti la sostituzione della polizza è previsto il pagamento di 25 € comprensivi di imposta e SSN, quali diritti di sostituzione.

1.4 DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, a condizione che in questo periodo non sia avvenuto alcun sinistro, può recedere dal contratto ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta, del contributo al SSN e di 25 € per i costi sostenuti da Genialloyd. Il Contraente, per esercitare tale diritto, deve restituire a Genialloyd, entro il suddetto termine, i documenti di assicurazione e la comunicazione di ripensamento tramite raccomandata.

1.5 MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, deve firmarla e restituirla a Genialloyd mediante fax, email o posta entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

1.6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto in essere ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione.

Tuttavia le garanzie della polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

1.7 VENDITA O PERDITA DI POSSESSO DEL NATANTE ASSICURATO (ESCLUSO IL CASO DI FURTO)

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione a Genialloyd. I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del premio pagato e non goduto;

Una volta ricevuta da Genialloyd la conferma sulla scelta effettuata, il Contraente è tenuto alla distruzione del certificato/contrassegno di assicurazione e della carta verde del veicolo assicurato. Genialloyd si riserva comunque la facoltà di chiedere al Contraente la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a Genialloyd della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. Genialloyd rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a Genialloyd il fatto.

1.7.1 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO SU NUOVO VEICOLO

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo della medesima tipologia purché intestato al medesimo proprietario o al suo coniuge in regime di comunione di beni. L'operazione comporta la sostituzione della polizza con mantenimento della classe di Bonus/Malus e la relativa regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Contestualmente all'emissione della polizza, Genialloyd invierà al Contraente la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.7.2 CESSIONE DEL CONTRATTO ALL'ACQUIRENTE DEL VEICOLO ASSICURATO

La cessione del contratto comporta la sostituzione della polizza a favore del nuovo proprietario in classe Genialloyd NI/CU14 e la regolazione del premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in polizza se non è richiesta integrazione di premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24:00 del giorno di pagamento dell'integrazione. Genialloyd invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.7.3 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CON RESTITUZIONE DEL PREMIO PAGATO E NON GODUTO

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà restituire a Genialloyd mediante fax/email il modulo d'interruzione debitamente compilato. Ricevuto il modulo, Genialloyd rimborserà al Contraente il premio residuo trattenendo le tasse, il contributo al SSN. La data di riferimento per il calcolo del premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo. Genialloyd si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno della società vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.8 SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

Non è ammessa per nessun motivo la sospensione del Contratto.

1.9 RICHIESTA DUPLICATI

Genialloyd invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato di certificato/contrassegno, carta verde e dell'attestazione dello stato di rischio relativa all'ultima annualità effettivamente conclusa. Per ottenere tali duplicati il Contraente deve farne richiesta al Contact Center, inviando autocertificazione che attesti la ragione della richiesta (smarrimento, mancato ricevimento o furto). Genialloyd si riserva tuttavia la facoltà di richiedere ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del certificato/contrassegno e carta verde di assicurazione e 25 € per le spese di lavorazione.

1.10 VALIDITÀ TERRITORIALE

L'assicurazione vale per il Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo stretto dei Dardanelli, e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché le acque interne dei paesi europei.

1.11 FORO COMPETENTE

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.12 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente. Le imposte e le tasse relative a questo Contratto sono a carico del Contraente.

1.13 LEGISLAZIONE APPLICABILE E RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Il presente Contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal presente Contratto di assicurazione, valgono le norme di Legge.

1.14 RECLAMI

Eventuali reclami devono essere inoltrati tramite apposito form presente sul sito www.genialloyd.it, al fax 02.9434.0088 o tramite posta scrivendo a Genialloyd S.p.A., Ufficio Gestione Reclami, Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano e vengono riscontrati entro 45 giorni dal loro ricevimento. Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sopra descritti. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo". Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- **Mediazione (L. 9/8/2013, n.98):** può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- **Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162):** può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

- **Conciliazione paritetica:** le controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 €, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione "Per il Consumatore" e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo "http://ec.europa.eu/internal_market/financesretail/finnet/indexen.htm".

1.14.1 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI GENIALPIU' E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

Genialloyd S.p.A. gestirà i reclami che si riferiscono ai comportamenti degli Intermediari Genialpiù di cui si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei loro dipendenti e collaboratori, entro il termine massimo di 45 giorni. Tale termine potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.

1.14.2 RECLAMI RELATIVI AL COMPORTAMENTO DEGLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E DEI LORO DIPENDENTI E COLLABORATORI

I reclami relativi al solo comportamento degli intermediari iscritti nella sezione B e D del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (Banche e Broker) coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'intermediario, entro il termine massimo di 45 giorni, e potranno essere a questi indirizzati direttamente.

Ove il reclamo dovesse pervenire a Genialloyd S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.

I reclami c.d. "misti", vale a dirsi quelli relativi al contratto o servizio assicurativo riferiti sia al comportamento dell'intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, sia alla Compagnia, verranno trattati da Genialloyd S.p.A. e dall'intermediario, ciascuno per la parte di propria spettanza e separatamente riscontrati al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Condizioni particolari

Garanzia di Responsabilità Civile

2.1 COSA ASSICURA

Genialloyd assicura, in conformità alle norme di Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, si impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che per capitale interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante identificato in polizza. L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla navigazione o giacenza in acque private. L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità eventualmente precisate nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza.

2.2 CAUSE DI ESCLUSIONE E RIVALSA DELLA GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

La garanzia non copre i rischi verificatisi:

- se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle vigenti disposizioni di Legge;
- in conseguenza di uso di sostanze alcoliche, stupefacenti ed allucinogene;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del certificato di navigazione;
- in occasione di gare o competizioni sportive o delle relative prove ed allenamenti, salvo che si tratti di regate veliche;
- per battello di servizio e/o motore non principale;
- nel caso di navigazione e/o giacenza di natanti con "l'autorizzazione alla navigazione temporanea" se essa avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti adibiti a scuola guida durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;
- nel caso di natanti con targa in prova, se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove sia applicabile il comma 2 dell'art. 144 del Cod.A.P. Genialloyd eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi, nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.3 SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO

La sostituzione del Contratto è ammessa, purché non vi sia variazione del proprietario, esclusivamente con natante appartenente allo stesso settore tariffario di quello assicurato.

2.4 NATANTI O IMBARCAZIONI ADIBITI A SCUOLA GUIDA (VALIDA SOLO SE L'USO SCUOLA GUIDA È INDICATO IN POLIZZA)

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi:

- l'esaminatore;
- l'allievo conducente anche quando è alla guida, eccetto che durante l'esame di guida;
- l'istruttore soltanto durante l'esame di guida dell'allievo conducente.

Il Sinistro – Obblighi e modalità di denuncia e richiesta di risarcimento

3.1 OBBLIGO DELLA DENUNCIA IN CASO DI SINISTRO

Ai sensi dell'art. 1913 del C.c., in caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, al numero 02/2805.280608 del Servizio Sinistri di Genialloyd. Entro dieci giorni dalla data della suddetta comunicazione, il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono spedire all'Ufficio Sinistri di Genialloyd, tutta la documentazione richiesta dall'operatore all'atto della denuncia.

3.2 INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di mancata presentazione della denuncia di sinistro si applica l'articolo 1915 del codice civile per l'omesso avviso di sinistro. Genialloyd pertanto può esercitare il diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

3.3 GESTIONE DELLE VERTENZE

Genialloyd si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da Genialloyd, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

3.4 TERMINE DI PRESCRIZIONE

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato a seguito di sinistro relativo alla garanzia di Responsabilità Civile obbligatoria è di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

3.5 PROCEDURA DI RISARCIMENTO ART. 148 DEL COD.A.P.

La richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, *utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di Genialloyd all'atto della denuncia del sinistro.*

3.5.1 INCIDENTI CON CONTROPARTI ESTERE

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un natante straniero, l'assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI – Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 – 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome della Società incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con natante straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero. Qualora il natante estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003.

Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP, fax 06.8579.6270, email: richieste.centro@consap.it.

3.5.2 FONDO VITTIME DELLA STRADA

Il Fondo per le vittime della strada è stato istituito dal Legislatore al fine di provvedere al risarcimento dei danni causati da:

- natanti non identificati, per danni alla persona e in caso di danni gravi alla persona anche per i danni alle cose con una franchigia di 500 €;
- I danni alla persona e alle cose sono risarciti integralmente in caso d'incidenti causati da:
 - natanti non assicurati;
 - natanti assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
 - natanti in circolazione contro la volontà del proprietario;

- natanti spediti nel territorio della Repubblica Italiana da un altro Stato UE, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
 - natanti esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.
- L'intervento del Fondo, nei suddetti casi, è limitato al massimale di legge vigente al momento del sinistro. La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare i danni, per individuarla rivolgersi a CONSAP – Servizio Fondo Garanzia per le Vittime della strada 06.857961 o telefonare al Servizio Sinistri di Genailloyd 02.2805.2808.

Informativa in materia di protezione dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi Diritti (Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali - D.Lgs. n. 196/2003). La nostra società deve acquisire, o già detiene, alcuni dati che La riguardano.

1.1 TITOLARE E RESPONSABILE/I DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento è Genialloyd S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano, di seguito anche "Società".

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato. Potrà conoscere agevolmente e gratuitamente la lista dei Responsabili in essere nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali facendo una specifica richiesta a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it.

1.2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali raccolti presso l'interessato o presso terzi è svolto:

a) per finalità attinenti l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa (la finalità assicurativa richiede, come indicato nella raccomandazione del Consiglio d'Europa REC che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per la prevenzione e/o l'individuazione e il perseguimento delle frodi assicurative), cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, e pertanto per dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirLe il prodotto assicurativo nonché i servizi e prodotti connessi o accessori che ci ha chiesto, per l'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie o impartiti da Autorità di vigilanza e controllo, nonché per finalità statistiche e di analisi del portafoglio.

Inoltre, i dati di navigazione del sito (movimenti e pressione del mouse, pressione dei tasti) saranno raccolti ed elaborati tramite un meccanismo di autenticazione biometrica finalizzata esclusivamente alla rilevazione e al contrasto delle frodi assicurative e a fini statistici. Le sequenze di azioni di navigazione sul sito sono suddivise in sessioni e sono anonimizzate.

Queste attività possono essere svolte anche da soggetti del gruppo Allianz e terzi operanti in Italia e all'estero che collaborano con la Società e a cui pertanto la Società comunica i dati, o da soggetti cui la Società è tenuta a comunicare i dati (soggetti tutti costituenti la cosiddetta "catena assicurativa" indicati al punto 1.5 comma 1) limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra l'interessato e la Società. Il consenso richiesto concerne pertanto anche la comunicazione a tali soggetti e il trattamento svolto da tali soggetti.

Il trattamento per le menzionate finalità verrà effettuato solo con modalità e procedure strettamente necessarie.

Per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili (1)" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di perizie mediche o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità. Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi e i

prodotti in tutto o in parte.

b) qualora Lei vi acconsenta, per finalità commerciali, promozionali e di marketing, quali quelle di informazione e promozione di prodotti e servizi, di rilevazione della qualità dei servizi prestati, di ricerche di mercato, indagini statistiche, etc. Queste attività possono essere svolte dalla Società e dai soggetti di cui al punto 1.5, comma 2. Il consenso richiesto concerne pertanto anche il trattamento svolto da tali soggetti. Per le menzionate finalità non verranno utilizzati dati sensibili.

1.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento è svolto con l'ausilio di strumenti manuali ed elettronici, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore o automatizzate senza operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS ed MMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre società del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

1.4 CONFERIMENTO DEI DATI

Ferma restando l'autonomia dell'interessato si fa presente quanto segue:

- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a), il conferimento dei dati è necessario in quanto strettamente funzionale all'esecuzione dei rapporti contrattuali che, senza i dati, non potrebbero, in tutto o in parte, essere eseguiti;
- per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), il conferimento dei dati è facoltativo ed il rifiuto di conferirli non comporta alcuna conseguenza sullo svolgimento dei rapporti contrattuali, precludendo soltanto la possibilità di svolgere le suddette attività commerciali, promozionali e di marketing.

1.5 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a), e per quanto strettamente necessario in relazione al tipo di polizza, i dati personali dell'interessato possono essere comunicati per essere sottoposti a trattamenti correlati, aventi le medesime finalità e limitatamente a quanto di stretta competenza a:

- coassicuratori (indicati nella polizza) e riassicuratori;

- soggetti facenti parte della catena distributiva della Società;
- consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società;
- Enti associativi (ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e organismi consortili propri del settore assicurativo;
- Pubbliche Amministrazioni ed Enti nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria per Legge, regolamento o normativa comunitaria;
- Società di revisione, di certificazione (indicata negli atti di bilancio) e di consulenza, nonché società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato;
- Società del gruppo Allianz, per essere sottoposti a trattamenti con finalità correlate a quelle per le quali i dati sono stati raccolti dalla Società;
- Società che forniscono servizi informatici e telematici o che svolgono specifiche operazioni quali la protocollazione o l'invio della corrispondenza, la liquidazione dei sinistri, l'archiviazione dei dati etc.;
- legali, periti, medici, centrali di assistenza, IVASS, banche, carte di credito, Società di controllo frodi.

Per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), i dati personali possono essere comunicati in Italia e all'estero a:

- Società del gruppo Allianz (controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- Società terze specializzate nella rilevazione della qualità dei servizi che, per conto di Genialloyd, potranno effettuare ricerche di mercato e informazione e promozione commerciale;
- soggetti facenti parte della catena distributiva del gruppo Allianz.

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

1.6 TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti, per le finalità di cui al punto 1.2 lett. a) e, in presenza di consenso, per le finalità di cui al punto 1.2 lett. b), sia verso Paesi dell'Unione Europea sia verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea, alle medesime categorie di soggetti indicati al punto 1.5.

1.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti sono previsti dagli artt. 7,8,9,10 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Genialloyd S.p.A. - Servizio Privacy - Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano o all'indirizzo e-mail privacy@genialloyd.it, il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento.

(1) Sono considerati sensibili i dati relativi, ad es. al Suo stato di salute, alle Sue opinioni politiche e sindacali e alle Sue convinzioni religiose (art. 4, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali)

Genialloyd S.p.A.

Sede legale Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano

Tel +39 02.2835.1

Fax: +39 02.2835.2835

www.genialloyd.it

C.F., P. IVA e Registro imprese di Milano n. 01711850154

Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione n. 1.00007

Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz

Iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018.

Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.